



ORDINANZA N. 328 DEL 05/11/2023

SERVIZIO Ufficio del Sindaco

Oggetto:

Gestione dei fanghi alluvionali derivanti dagli eventi alluvionali provenienti da infrastrutture ed edifici pubblici e privati - Individuazione Area di stoccaggio

Responsabile: **TAGLIAFERRI ANDREA**

"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs. 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa"

La presente ordinanza è pubblicata all'albo pretorio on line nei termini e modi di legge.



Comune di Campi Bisenzio
(Città Metropolitana di Firenze)

OGGETTO: Gestione dei fanghi alluvionali derivanti dagli eventi alluvionali provenienti da infrastrutture ed edifici pubblici e privati - Individuazione Area di stoccaggio.

IL SINDACO

Visti:

- il D. Lgs. n. 267 del 18/8/2000, avente ad oggetto "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" e s.m.i., ed in particolare l'art.7-bis e l'art. 54, comma 4;
- il D. Lgs. n. 1 del 02/01/2018, avente ad oggetto "Codice della protezione civile" e s.m.i.;
- lo Statuto Comunale;

Considerato che l'art. 12, comma 5, del D. Lgs. n. 1/2018, attribuisce al Sindaco, per finalità di protezione civile, la possibilità di adottare provvedimenti contingibili ed urgenti, di cui all'art. 54 del D. Lgs. 267/2000 (T.U.E.L.), al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli per l'incolumità pubblica;

Visto l'articolo 32 della Costituzione;

Visti:

- il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 "Norme in materia ambientale" e in particolare l'articolo 191 che prevede che qualora si verificano situazioni di eccezionale e urgente necessità di tutela della salute pubblica e dell'ambiente, e non si possa altrimenti provvedere, il Presidente della Giunta regionale possa emettere ordinanze contingibili e urgenti per consentire il ricorso temporaneo a speciali forme di gestione dei rifiuti, anche in deroga alle disposizioni vigenti, garantendo un elevato livello di tutela della salute e dell'ambiente;
- il decreto legislativo del 3 settembre 2020 n.121 Attuazione della direttiva (UE) 2018/850, che modifica la direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti;

Considerato che nel corso della serata del 2 novembre e della notte tra il 2 novembre e 3 novembre un evento meteorico eccezionale ha provocato il verificarsi di fenomeni alluvionali in conseguenza dei quali è stato dichiarato lo stato di emergenza con atto del Presidente della Regione n 182 del 2 novembre per l'intero territorio regionale;

Rilevato che:

- tali eventi meteorici hanno determinato una situazione di estrema gravità sul territorio del Comune di Campi Bisenzio, che ha comportato l'esondazione del fiume Bisenzio e, conseguentemente, ha provocato danni a edifici, cose e persone, con il rischio di gravi conseguenze relative all'ambiente e alla salute pubblica;

Ritenuto che:

- sulla base di una prima ricognizione dello stato dei luoghi sussiste la necessità di provvedere con la massima tempestività alla rimozione dei fanghi alluvionali derivanti dall'alluvione ancora in corso, affinché sia assicurato il ritorno a livelli di sicurezza e a condizioni di vita normali;
- occorre conseguentemente agevolare la rimozione e la gestione di tali rifiuti generati dagli eventi riducendo al minimo gli impatti ambientali e sanitari;

Ritenuto altresì che:

- l'attuale situazione emergenziale comporta la produzione di un quantitativo di rifiuti straordinario, che non può essere gestito attraverso le ordinarie modalità di raccolta, trasporto e trattamento presso gli impianti;
- si rende pertanto necessario ampliare e rendere più diffusa sul territorio la capacità di stoccaggio, in tutti i casi in condizioni di sicurezza, al fine di garantire la tempestiva rimozione e gestione dei fanghi alluvionali generati dagli eventi alluvionali;

- al fine di garantire la corretta gestione dei rifiuti urbani si rende, inoltre, necessario operare in deroga anche alle autorizzazioni in essere per impianti di stoccaggio, di gestione dei rifiuti solidi e liquidi, di scarica e di termovalorizzazione;

Ritenuto che sussistano quindi le condizioni per l'adozione di un'ordinanza contingibile e urgente in relazione all'eccezionalità e gravità della situazione in atto, alla dimensione nazionale dell'evento, e ai rischi sopradescritti, per consentire il ricorso temporaneo a speciali forme di gestione dei rifiuti;

Dato atto che il presente provvedimento ha effetto su tutto il territorio di Campi Bisenzio interessato dallo stato di emergenza dichiarato con provvedimento Decreto del presidente della Giunta Regionale del 2 novembre 2023 n. 182;

Richiamata l'Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale n. 4 del 3 novembre 2023, con la quale si ordina che: *"i rifiuti derivanti dagli eventi alluvionali, provenienti da infrastrutture ed edifici pubblici e privati, **compresi anche i fanghi**, i rifiuti liquidi di cui all'articolo 110, comma 3, lettere a), b) e c) del decreto legislativo 152/2006, nonché dallo spazzamento delle strade, dalla pulizia degli argini, delle griglie, delle fosse settiche, ovvero portati dai corsi d'acqua in piena ovvero giacenti sulle spiagge, sono classificati come rifiuti urbani.*

Ai rifiuti solidi urbani indifferenziati è attribuito prevalentemente il codice EER 20.03.01, ovvero 20.03.07 per i rifiuti ingombranti, ferma restando la possibilità di attribuire il codice EER 20.03.99 ove ne ricorrano le condizioni. Ai rifiuti liquidi sopra richiamati sono attribuiti i codici EER

20.03.04 e 20.03.06. Ai fini dei conseguenti adempimenti amministrativi, il produttore dei rifiuti urbani prodotti a seguito dell'alluvione è il Comune di rinvenimento dei rifiuti stessi"

e si individuano le modalità e i soggetti competenti al loro smaltimento chiedendo all'Ente Comune di individuare le aree di stoccaggio, adeguatamente delimitate e pavimentate e, possibilmente, opportunamente impermeabilizzate, ancorché non previste nell'atto autorizzativo;

Visto il Piano Comune di Protezione civile approvato con Deliberazione del Commissario straordinario con i poteri del Consiglio Comunale n. 14 del 29/11/2022.

Dato che Alia Spa è affidataria del servizio gestione integrata dei rifiuti urbani assimilati per ATO Toscana centro.

Visto l'art. 54, comma 4, del Decreto Legislativo n. 267/2000;

Visto il D.Lgs. n. 1/2018 e s.m.i.;

ORDINA

in via contingibile e urgente:

- di individuare quale area di stoccaggio dei fanghi alluvionali provenienti da infrastrutture ed edifici pubblici e privati l'Area AT 03 - VIA EINSTEIN PARCHEGGIO PUBBLICO C/O CIV. 32 inserita nella Scheda R.05 del Comune di Protezione civile sopra richiamato, che si allega alla presente a formarne parte integrate;
- al gestore del servizio gestione integrata dei rifiuti Alia S.p.A. di provvedere alla loro raccolta, presso l'area sopra individuata, dei rifiuti derivanti dagli eventi alluvionali provenienti da infrastrutture ed edifici pubblici e privati, mantenendoli distinti per le successive fasi di gestione

DISPONE

a) la pubblicazione del presente provvedimento all'albo Pretorio comunale;

b) la trasmissione, per quanto di competenza, del presente provvedimento:

- al comando Polizia Locale del Comune di Campi Bisenzio;
- alle Forze dell'Ordine e la Prefettura competente.
- ad Alia S.p.A.

c) la massima diffusione dei contenuti dell'ordinanza;

INFORMA

- che i trasgressori delle disposizioni della presente ordinanza saranno sanzionati ai sensi dell'art. 7 bis del D.Lgs. n°267/2000;
- che avverso la presente ordinanza è ammessa proposizione di ricorso al TAR entro 60 giorni, oppure ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dall'adozione del presente provvedimento.

Il Sindaco

Andrea Tagliaferri

Documento informatico sottoscritto con firma digitale
ai sensi del D.Lgs 82/2005 e successive norme collegate